



**CONFERENZA UNIFICATA**

**26 SETTEMBRE 2013**

***Punto 6 odg***

***Parere su disegno di legge di conversione decreto 102/13***

***“disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”***

## IL DECRETO LEGGE N. 102/13

### **I PRINCIPALI CONTENUTI DI DIRETTO INTERESSE DELLE PROVINCE: SERVICE TAX , DIFFERIMENTO TERMINI, E SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI**

#### **Tares e Service Tax**

Il decreto legge n.102/13, ora all'esame per la conversione in legge, contiene le indicazioni destinate ai comuni per gestire la Tares nell'anno 2013, in vista del più complessivo riordino della disciplina nell'ottica della c.d. Service Tax, precisando che (art. 5, comma 1) i comuni possano decidere di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi secondo determinati criteri indicati nell'art. 5.

Occorre ricordare che **le Province, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo**, sono titolari di un tributo (addizionale provinciale sui rifiuti) commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa, tributo fatto salvo anche dalla disciplina della TIA, e viene liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (art. 19 dlgs 504/92). Il gettito annuale di tale addizionale è pari a circa 270 milioni di euro.

**Le modifiche normative** intervenute in questi anni e negli ultimi mesi, seppure salvaguardando l'addizionale provinciale, hanno di fatto privato le Province della possibilità non solo di riscuotere direttamente questo tributo - poiché la normativa attuale ancora prevede che tale adempimento sia posto in carico al comune , ma anche di verificarne il relativo flusso finanziario.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 14 maggio 2013, ha infatti approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della Tares a partire dal mese di luglio 2013, nel quale appaiono distintamente le diverse voci (tributo/tariffa/maggiorazione) ma privo della voce "tributo provinciale", e di conseguenza l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto all'istituzione del relativo codice tributo.

La mancata previsione di tale voce specifica sul bollettino postale, oltre a rappresentare un elemento di **perplexità in ordine alla trasparenza per l'utenza**, determinerà forti difficoltà per le Province a poter acquisire il relativo gettito, poiché, soprattutto quando i Comuni si affrancheranno dal sistema Equitalia, non si avrà né conoscenza dei flussi finanziari relativi al tributo/tariffa riscosso dai Comuni (e dunque alla relativa addizionale provinciale riscossa in uno con esso) né si potrà garantire la regolarità del relativo riversamento da parte dei Comuni in tesoreria provinciale con conseguenze dirette sulla programmazione dei bilanci provinciali , sul loro equilibrio di competenza e di cassa, e sull'esercizio delle funzioni correlate al tributo provinciale. Già oggi in alcune realtà risulta assai difficile farsi corrispondere dai Comuni l'addizionale provinciale riscossa.

I Comuni potrebbero mantenere acquisite per un tempo indefinito al proprio bilancio finanziario e di cassa risorse non di loro proprietà, senza che le Province destinatarie dell'entrate e che nel frattempo esercitano le funzioni in materia ambientale possano neppure venirne a conoscenza.

**Per tali motivi si rende necessario il pieno coinvolgimento delle Province nel processo di riforma della Service Tax, affinché omissioni ed errori di carattere amministrativo non compromettano e pregiudichino le risorse necessarie agli enti, oltre a rappresentare fonte di scarsa trasparenza per l'utenza.**

Si rende necessario, quindi, prevedere nella riforma prospettata prevedere delle scadenze specifiche anche per i riversamenti da parte dei Comuni, in modo che si possa garantire alle Province certezza di incasso con la medesima regolarità che garantiva il sistema Equitalia

#### ***EMENDAMENTO ALL'ART. 5***

**al comma 4 aggiungere dopo le parole "commi precedenti" le parole "ivi inclusa della relativa addizionale provinciale e provvedono a riversare con cadenza almeno trimestrale il relativo gettito alla Provincia".**

#### ***Differimento termini per gli enti locali***

All'art. 8 del decreto legge 102 ora in conversione sono previsti alcuni differimenti dei termini inerenti i bilanci degli enti locali. Si chiede che venga incluso anche un differimento del termine previsto per la restituzione delle anticipazioni di tesoreria disciplinate nel decreto legge n. 35/13 (pagamento debiti PA) al fine di venire incontro alle difficoltà di cassa di molti enti locali, senza peraltro andare a configurarsi come debito aggiuntivo al 31.12.13.

#### ***EMENDAMENTO ALL'ART 8***

**Aggiungere il comma 3 –bis: "All'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 35/13 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 84, parole "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 novembre 2013"".**

### **Enti locali in sperimentazione dei sistemi di armonizzazione contabile**

L'art. 9 del decreto legge 102/13 ora in conversione concerne una modifica alla disciplina della sperimentazione dei sistemi armonizzati dei bilanci per gli enti locali. Il periodo di sperimentazione passa da due a tre anni, per poi prevedere l'entrata a regime dal 2015 (non più 2014)

Le Province che da due anni hanno applicato i nuovi principi e adottato i nuovi schemi di bilancio sono 12, ed hanno portato avanti, pur con tutte le difficoltà del caso, da quelle finanziarie a quelle istituzionali, in sinergia con il Ministero dell'Economia, tale nuova procedura.

Ora la norma in questione incentiva l'ingresso, per il solo anno 2014, di ulteriori enti locali che ne faranno richiesta entro il 30 settembre (termine che in emendamento si chiede venga prorogato al 30 novembre), mettendo a disposizione, a tal fine, una serie di incentivi correlati all'allentamento di alcuni vincoli assunzionali vigenti, nonché alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno.

Per la fattispecie delle Province, però è quanto meno necessario porre chiarezza rispetto alla disciplina delle assunzioni ora contenute nell'art. 16 comma 9 del decreto legge n. 95 che testualmente riporta "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato". Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220/2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 recante, appunto il riordino delle Province, facendo dunque venir meno implicitamente anche il divieto di assunzione per le Province.

Resta però necessario porre chiarezza, al fine di consentire alle Province che vorranno candidarsi alla sperimentazione dei sistemi contabili dal 2014 di procedere ai relativi adempimenti nei tempi indicati, per favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza dei nuovi adempimenti che saranno comunque in vigore per tutti gli enti locali a decorrere dal 2015.

Sarebbe altrettanto opportuna una proroga relativa all'obbligo di redazione del bilancio consolidato con le partecipate, di cui all'art. 147-quater del TUEL, per porre tale adempimento in linea temporale con l'armonizzazione dei sistemi contabili a partire dal 2015:

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.9**

***Al comma 4 sostituire le parole "30 settembre" con le parole "30 novembre".***

***Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:***

***Comma 9 bis: "E' soppresso il comma 9, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n.135/12.***

***Comma 9 ter: "Al comma 5 dell' art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente:***

***"Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, al fine del coordinamento con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118."***